

# **Ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti (OAGio)**

del 30 novembre 2007

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

visto l'articolo 8 dell'ordinanza del 5 maggio 1999<sup>1</sup> sull'organizzazione della Cancelleria federale;

dopo aver consultato il Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale,  
*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. l'accreditamento dei giornalisti per il Centro media di Palazzo federale e il Palazzo del Parlamento;
- b. l'autorizzazione di accesso a questi edifici per gli altri giornalisti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni dei seguenti atti:

- a. legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento;
- b. ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> sull'amministrazione parlamentare;
- c. regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003<sup>4</sup>;
- d. regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> La presente ordinanza non si applica ai rappresentanti dei media esteri; questi sono accreditati dal Dipartimento federale degli affari esteri.

## **Sezione 2: Accredittamento**

### **Art. 2**            Condizioni

<sup>1</sup> I giornalisti sono accreditati, se esercitano l'attività giornalistica a titolo di professione principale ai fini dell'informazione da Palazzo federale.

**RS 170.61**

- <sup>1</sup>    **RS 172.210.10**
- <sup>2</sup>    **RS 171.10**
- <sup>3</sup>    **RS 171.115**
- <sup>4</sup>    **RS 171.13**
- <sup>5</sup>    **RS 171.14**

<sup>2</sup> Di regola è considerato giornalista a titolo professionale principale chi esercita l'attività giornalistica con un grado di occupazione almeno del 60 per cento rispetto a un impiego a tempo pieno.

<sup>3</sup> È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica. Non sono considerate attività giornalistiche le attività analoghe legate ad associazioni nonché le attività di pubbliche relazioni e di pubblicità.

### **Art. 3** Competenza e procedura

<sup>1</sup> I giornalisti sono accreditati dalla Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Chi desidera essere accreditato deve presentare una domanda scritta alla Cancelleria federale.

<sup>3</sup> Nella domanda deve essere attestato che le condizioni di cui all'articolo 2 sono adempiute.

<sup>4</sup> Per i giornalisti con datore di lavoro fisso è sufficiente come giustificativo un attestato del datore di lavoro concernente il tempo e la portata della cronaca nonché il rapporto di impiego. I giornalisti senza datore di lavoro fisso devono fornire la prova con altri documenti adeguati.

<sup>5</sup> La Cancelleria federale sottopone la domanda per parere rispettivamente al Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale o al Comitato dell'Unione dei fotografi di Palazzo federale.

### **Art. 4** Cambiamento delle condizioni

<sup>1</sup> I giornalisti accreditati che cambiano datore di lavoro o perdono il posto di lavoro oppure che in seguito ad altri cambiamenti sostanziali non adempiono più alle condizioni di cui all'articolo 2 devono comunicare questi cambiamenti alla Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Perdono l'accREDITAMENTO e, se del caso, devono presentare una nuova domanda.

### **Art. 5** Durata

<sup>1</sup> L'accREDITAMENTO dura fino alla fine della legislatura.

<sup>2</sup> È rinnovato all'inizio di una nuova legislatura.

### **Art. 6** Effetti

I giornalisti accreditati godono delle seguenti agevolazioni di lavoro:

- a. possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per loro dal Governo, dall'Amministrazione o dal Parlamento;
- b. possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dall'Amministrazione federale in forma stampata o elettronica, quali Foglio federale, raccolte delle leggi, Annuario federale, messaggi e rapporti, comunicati e altre informazioni;

- c. possono avere accesso a tutti i locali a loro disposizione del Centro media di Palazzo federale e del Palazzo del Parlamento;
- d. possono usare nei limiti delle disponibilità i posti e gli strumenti di lavoro nel Centro media di Palazzo federale. La Cancelleria federale mette a loro disposizione i posti e gli strumenti di lavoro, d'intesa con il Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale o rispettivamente con il Comitato dell'Unione dei fotografi di Palazzo federale. Le condizioni d'uso sono sancite dalla Cancelleria federale in un regolamento;
- e. possono usare nei limiti delle disponibilità le caselle postali nel Centro media di Palazzo federale. L'uso è organizzato d'intesa con il Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale;
- f. possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa;
- g. sono incorporati nel sistema d'allarme gestito in comune dalla Cancelleria federale e dal Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale;
- h. ricevono l'accesso alle pagine di news.admin.ch protette da codici di accesso.

### **Sezione 3: Accesso ad altri giornalisti**

#### **Art. 7** Autorizzazione di accesso

<sup>1</sup> I giornalisti che per l'esercizio della loro professione necessitano di un accesso provvisorio ai locali nel Centro media di Palazzo federale o nel Palazzo del Parlamento possono chiedere un'autorizzazione di accesso.

<sup>2</sup> I collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso che lavorano per i media elettronici e che per l'esercizio della loro professione necessitano di un accesso permanente ai locali del Centro media di Palazzo federale o del Palazzo del Parlamento possono chiedere un'autorizzazione di accesso.

#### **Art. 8** Competenza e procedura

<sup>1</sup> Le autorizzazioni di accesso sono rilasciate dalla Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Chi desidera un'autorizzazione di accesso deve presentare una domanda alla Cancelleria federale.

<sup>3</sup> Alla domanda deve essere allegato un attestato del datore di lavoro o del redattore capo oppure un altro documento adeguato nel quale figura che l'accesso ai locali del Centro media di Palazzo federale o del Palazzo del Parlamento è indispensabile per l'esercizio della loro professione. La domanda e l'eventuale attestato devono anche indicare la durata dell'autorizzazione di accesso necessaria.

**Art. 9** Cambiamento delle condizioni

<sup>1</sup> Le persone autorizzate all'accesso che cambiano datore di lavoro o perdono il loro posto di lavoro oppure che in seguito ad altri cambiamenti sostanziali non adempiono più alle condizioni di cui all'articolo 7 devono comunicare questi cambiamenti alla Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Perdono l'autorizzazione di accesso e, se del caso, devono presentare una nuova domanda.

**Art. 10** Durata

<sup>1</sup> L'autorizzazione di accesso è valida almeno un giorno e al massimo 12 mesi.

<sup>2</sup> Su richiesta può essere prorogata se le condizioni di cui all'articolo 7 continuano a essere adempiute. Per la richiesta di proroga si applica per analogia l'articolo 8.

**Art. 11** Effetti

Le persone autorizzate all'accesso godono delle agevolazioni di lavoro di cui all'articolo 6 lettere a e c.

**Sezione 4: Tessera di accesso****Art. 12**

<sup>1</sup> La Cancelleria federale rilascia ai giornalisti accreditati e alle altre persone autorizzate all'accesso una tessera sotto forma di badge nel quale i diritti di accesso sono registrati elettronicamente.

<sup>2</sup> Il badge deve essere restituito alla Cancelleria federale dopo la scadenza dell'accREDITAMENTO o dell'autorizzazione di accesso, salvo se l'accREDITAMENTO o l'autorizzazione sono prorogati senza interruzione.

**Sezione 5: Provvedimenti amministrativi****Art. 13** Sanzioni

<sup>1</sup> La Cancelleria federale può prendere provvedimenti amministrativi contro una persona accreditata o autorizzata all'accesso, se questa persona:

- a. rende pubbliche informazioni segrete, confidenziali o interne o le rende accessibili a terzi; oppure
- b. ha violato il regolamento interno.

<sup>2</sup> Sono considerati provvedimenti amministrativi:

- a. un avvertimento
- b. un ammonimento scritto;
- c. la sospensione provvisoria dell'accREDITAMENTO o dell'autorizzazione di accesso;
- d. la revoca dell'accREDITAMENTO o dell'autorizzazione di accesso.

#### **Art. 14**            Procedura

<sup>1</sup> Prima di prendere un provvedimento amministrativo, la Cancelleria federale garantisce all'interessato il diritto di essere sentito.

<sup>2</sup> Chiede inoltre il parere del Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale.

<sup>3</sup> Prende in considerazione il principio di proporzionalità.

#### **Art. 15**            Forma

La Cancelleria federale risolve mediante decisione formale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 16**            Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 21 dicembre 1990<sup>7</sup> sull'accREDITAMENTO dei giornalisti è abrogata.

#### **Art. 17**            Disposizioni transitorie

Gli accREDITAMENTI e le autorizzazioni di accesso ancora valide al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza mantengono la loro validità, purché le relative condizioni secondo il nuovo diritto siano adempiute.

#### **Art. 18**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

30 novembre 2007

Cancelleria federale:  
Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>7</sup> RU 1991 210

